

COMUNE DI AVIANO

(Provincia di Pordenone)

**Approvato con
delibera del Consiglio
Comunale n.43 del
07/08/2013**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE
SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARES -**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE
SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARES**

-

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento	Pag. 4
Art. 2. Soggetto attivo	Pag. 4

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 3. Presupposto per l'applicazione del tributo	Pag. 4
Art. 4. Soggetti passivi	Pag. 5
Art. 5. Locali ed aree scoperte soggette al tributo	Pag. 5
Art. 6. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti	Pag. 6
Art. 7. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	Pag. 8
Art. 8. Superficie degli immobili	Pag. 9
Art. 9. Classificazione	Pag. 10

TITOLO III – TARIFFE

Art. 10. Costo di gestione	Pag. 10
Art. 11. Determinazione della tariffa	Pag. 10
Art. 12. Articolazione della tariffa	Pag. 11
Art. 13. Periodi di applicazione del tributo	Pag. 11
Art. 14. Tariffa per le utenze domestiche	Pag. 12
Art. 15. Occupanti le utenze domestiche	Pag. 12
Art. 16. Tariffa per le utenze non domestiche	Pag. 13
Art. 17. Classificazione delle utenze non domestiche	Pag. 13
Art. 18. Scuole statali	Pag. 14
Art. 19. Tributo giornaliero	Pag. 14
Art. 20. Tributo provinciale	Pag. 15

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 21. Riduzioni per le utenze domestiche	Pag. 15
Art. 22. Riduzioni per il recupero	Pag. 16
Art. 23. Riduzioni per mancato svolgimento del servizio	Pag. 16
Art. 24. Cumulo di riduzioni	Pag. 17
Art. 25. Esenzioni e agevolazioni	Pag. 17

TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 26. Presupposto della maggiorazione	Pag. 18
Art. 27. Aliquote.	Pag. 18

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 28. Obbligo di dichiarazione	Pag. 18
Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione	Pag. 19
Art. 30. Poteri del Comune	Pag. 20
Art. 31. Accertamento	Pag. 21
Art. 32. Sanzioni	Pag. 21
Art. 33. Riscossione	Pag. 22
Art. 34. Interessi	Pag. 23
Art. 35. Rimborsi	Pag. 23
Art. 36. Importi minimi	Pag. 23
Art. 37. Riscossione coattiva	Pag. 24
Art. 38. Contenzioso	Pag. 24
Art. 39. Rateazioni	Pag. 24

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 40. Entrata in vigore e abrogazioni	Pag. 24
Art. 41. Trattamento dei dati personali	Pag. 25
Art. 42. Clausola di adeguamento	Pag. 25
Art. 43. Disposizioni transitorie	Pag. 25

Allegati

All. A: TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

All. B: UTENZE DOMESTICHE INDICI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E VARIABILE DELLA TARIFFA DELL'ALLEGATO 1 DEL D.P.R. 158 DEL 27/04/1999.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi in attuazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) e s.m.i, e adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Il tributo disciplinato dal presente regolamento ha natura tributaria e si articola in due componenti:

a) componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;

b) componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 e dal presente regolamento.

Art. 2. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 3 . Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Art. 4. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque occupi o detenga i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Nel caso di locazioni a cittadini americani di stanza per motivi di lavoro presso la Base Usaf e non iscritti come residenti all'anagrafe comunale per effetto della Convenzione Nato del 19/06/1951, ratificata con legge 1335/1955, il tributo è dovuto dal titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale.

Art. 5. Locali ed aree scoperte soggette al tributo

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.
2. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:
 - A) tutti i vani all'interno dell'abitazione, sia principali (camere, sale, cucine ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) come pure quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle, fienili, legnaie e ricovero attrezzi agricoli.
 - B) tutti i vani principali e accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
 - C) tutti i vani principali ed accessori adibiti a esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè,

pasticcerie nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stabili o posteggi, nei mercati coperti, le stazioni di qualsiasi genere;

D) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco e da ballo ed altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

E) tutti i vani principali o accessori dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere, delle scuole di ogni ordine e grado per le quali il Comune non ha competenza nelle spese di gestione;

F) tutti i vani in uso o detenuti da enti pubblici, comprese le Aziende dei Servizi Sanitari, dalle associazioni religiose, culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato;

G) tutti i vani principali, accessori e pertinenze degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

H) tutti i vani principali, accessori e pertinenze destinati ad attività produttive industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi ivi compresi le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini, ecc. dove non vengono prodotti rifiuti tossico-nocivi;

3. Si considerano aree tassabili:

A) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;

B) le superfici adibite a sede di distributori di carburanti ed i relativi accessori fissi, compresi quelli relativi ai servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti;

C) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinati a servizi e quelle per gli spettatori escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;

D) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio dello stato e degli altri enti pubblici territoriali, comprese le Aziende dei Servizi Sanitari, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibile di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati comprese le aree finalizzate alla sosta del pubblico.

Art. 6. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, la presenza anche di una sola utenza attiva presume l'utilizzabilità dell'immobile;
- b) per le utenze non domestiche quando non risulti il rilascio da parte degli enti competenti di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili
- d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- e) le unità immobiliari oggetto ad opere di intervento edilizio per le quali è stata presentata pratica edilizia che comporti una effettiva inutilizzabilità dell'immobile (l'esclusione dalla tassazione è limitata al periodo tra la data di inizio e quella di fine lavori ovvero dalla data di utilizzo se antecedente) e i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- i) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali ad es. i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, ad eccezione delle aree scoperte operative;
- j) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli

organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

4. Sono esclusi, altresì, dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.; si applicano i commi 2 e 3 del presente articolo.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui al Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono, in particolare, soggette a tassazione:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili, depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie le seguenti percentuali:

Attività	%
a) ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi:	65%;
b) lavanderie a secco e tintorie non industriali:	75%;
c) officine per riparazioni veicoli;	55%;
d) elettrauto:	65%;
e) caseifici e cantine vinicole:	30%;
f) autocarrozzerie, falegnamerie e verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie:	55%;
g) officine di carpenteria metallica:	55%;
h) tipografia, stamperie, incisioni e vetrerie:	55%;
i) laboratori fotografici ed eliografie:	75%;
l) allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche:	75%.

Nei locali ove i rifiuti sono costituiti principalmente da scarti di lavorazione che vengono conferiti o rivenduti a ditte specializzate per il riciclo degli stessi, la superficie viene computata al 70%.

Per eventuali attività non considerate nei punti precedenti, sempreché vi sia contestuale produzione di rifiuti speciali come sopra indicato, si fa riferimento a criteri di analogia.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) inviare copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso.

Art. 8. Superficie degli immobili

1. La superficie imponibile delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis dell'art 14 del D.L. 201 del 06/12/2011 e s.m.i.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.
4. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta.
5. La misurazione delle superficie calpestabile avviene a filo interno dei muri, con esclusione dei locali aventi un'altezza media inferiore o uguale a m. 1,50.
6. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

Art. 9. Classificazione

1. Le tariffe sono articolate nelle categorie di utenza domestica e non domestica.
2. Per utenza domestica si intende l'unità immobiliare destinata a civile abitazione, anche se non occupata in modo continuativo e stabile nel corso dell'anno o tenuta a disposizione da coloro che ne hanno il possesso o la detenzione.
3. Per utenza non domestica si intendono le restanti superfici tassabili, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 10. Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa di cui all'art 8 del DPR 158/1999 .

Art. 11. Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

5. In deroga all'art 1 comma 169 della L.296/2006, le tariffe del tributo e la maggiorazione possono essere modificate entro il termine previsto dall'art 193 del d.lgs 267/2000 ove necessario ai fini del ripristino degli equilibri di Bilancio.

Art. 12. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. La delibera consiliare di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce:

a) la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e non domestiche indicando il criterio adottato; a tal fine i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche sono determinati in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabelle 4a dell'Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

b) i coefficienti di produttività Ka, Kb, Kc e Kd previsti dalle tabelle di cui all'allegato 1 del DPR 158/1999, fornendo idonea motivazione dei valori scelti qualora prossimi a quelli massimi o tali da determinare eccessive disparità tra le varie categorie di utenza.

Art. 13. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree.

3. Nelle utenze domestiche, il giorno di inizio e di cessazione dell'occupazione o detenzione è attestato dalla variazione anagrafica. Nelle utenze domestiche prive di riscontro anagrafico e nelle utenze non domestiche, il giorno di inizio e di cessazione dell'occupazione o detenzione è indicato nella denuncia dal contribuente, resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 29. E' fatta salva la potestà accertativa del Comune, ai sensi e per gli effetti degli articoli 30 e 31 del presente Regolamento.

4. La cessazione nel corso dell'anno ha effetto dalla data di presentazione della denuncia di cessazione, salvo prova contraria con cui si dimostri che l'occupazione o la detenzione dei locali siano cessati con data anteriore. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione ovvero se il tributo è assolto dall'utente subentrato a seguito denuncia o di accertamento d'ufficio.

Art. 14. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'immobile e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui all'Allegato 1 -tabella 1a del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui all'Allegato 1- tabella 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria .

Art. 15. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune al primo gennaio dell'anno di riferimento, e per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

2. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, per gli alloggi locati a cittadini americani di stanza per motivi di lavoro presso la Base Usaf, e non iscritti come residenti all'anagrafe comunale per effetto della Convenzione Nato del 19/06/195 ratificata con legge 1335/1955, per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle

persone fisiche, si assume come numero degli occupanti quello di n. 3 unità, salvo diversa indicazione nella dichiarazione di cui all'art 29.

Resta ferma la facoltà del comune, in sede di accertamento, di applicare il dato desunto dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Art. 16. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui all'Allegato 1 tabella 3a , del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui all'Allegato 1, tabella 4a del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 17. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 18. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 19. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni di cui all'art. 23, non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 21.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 26.

20. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 26.

TITOLO IV – Riduzioni

Art. 21. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) per le abitazioni tenute a disposizione da contribuenti iscritti all'A.I.R.E. a condizione che l'immobile oggetto della riduzione non sia locato né ceduto in comodato, riduzione del 25%
- b) le abitazioni non occupate e possedute a titolo di proprietà o usufrutto da persona che ha trasferito la residenza presso la Casa di Soggiorno per Anziani a condizione che le stesse non risultino locate o cedute in comodato, riduzione del 30%

2. Le riduzioni di cui al comma precedente, si applicano dall'anno successivo a quello di presentazione.

Le riduzioni di cui sopra cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 30 % sulla quota variabile della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio in modo continuativo e corredata dalla dichiarazione di effettuare il compostaggio secondo le disposizioni del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti. Tale

riduzione viene applicata dalla data di presentazione dell'istanza ed ha validità anche per gli anni successivi.

4. Con le medesime modalità dovrà essere dichiarato il venir meno delle condizioni per l'applicazione delle riduzioni del presente articolo, fatto salvo il recupero del tributo, delle sanzioni e degli interessi in caso di omessa dichiarazione.

Art. 22. Riduzioni per il recupero

La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta del 20% della quota variabile, per gli operatori economici che dimostrano di aver sostenuto spese per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti. Tale riduzione è concessa su istanza del contribuente e decorre dall'anno di imposta successivo. L'avvio al recupero deve essere dimostrato tramite attestazione rilasciata dal gestore del servizio (soggetto appositamente autorizzato a svolgere l'attività di recupero) o comunque con idonea documentazione che attesti l'avvio al recupero così come inteso dalla normativa in materia (allegato C del D. Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni). La riduzione viene concessa a consuntivo dopo la verifica della documentazione presentata.

Art. 23. Riduzioni per mancato svolgimento del servizio

1. Il Comune gestisce il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi ed urbani ed assimilati in regime di privativa su tutto il territorio comunale con le modalità previste dal Regolamento comunale per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento.

2. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani.

Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, il tributo da applicare è ridotto nella misura del 60%. Si considera quale distanza minima per l'applicazione della riduzione ml 500 misurati dall'accesso della proprietà privata all'innesto con la strada pubblica. La condizione di cui al presente comma deve essere comunicata dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art.29, la riduzione decorre dalla data della dichiarazione.

4. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili

impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 24. Cumulo di riduzioni.

1. Le riduzioni non sono cumulabili.

2. Nel caso in cui non vi siano più le condizioni per godere della riduzione dovrà essere effettuata comunicazione indicando la data di variazione

Art. 25. Esenzioni e agevolazioni

1. Sono esenti dal tributo gli edifici adibiti a:

a) sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento

b) adibiti all'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, con esclusione in ogni caso gli annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.

2. Il Consiglio comunale ha facoltà di procedere all'approvazione di agevolazione specifiche per le attività produttive, deliberando agevolazioni delle tariffe per le utenze non domestiche per categorie, individuate ai sensi del DPR 158/1999 e per l'ubicazione sul territorio; al fine di mantenere e incentivare il tessuto economico, sociale e produttivo del comune ed a sostegno delle attività stesse.

La percentuale di agevolazione, anche in misura diversa tra le categorie individuate, non potrà in ogni caso essere superiore al 40% .

3. Le esenzioni e le agevolazioni, di cui ai precedenti commi, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 26. Presupposto della maggiorazione

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 18.
5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 27. Aliquote

1. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.
2. Il consiglio comunale può, con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro per metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stesso è ubicato.
3. Per l'anno 2013, ai sensi del D.L. 35 del 08/04/2013 art.10, al comune è preclusa la facoltà di incremento della misura standard della maggiorazione di cui al comma precedente.

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 28. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere le riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare delle riduzioni.Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dal soggetto che occupa o detiene l'immobile a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
 - d) dai titolari del diritto di proprietà o usufrutto in caso di immobili locati a personale americano di stanza per motivi di lavoro presso la Base Usaf e non iscritti come residenti all'anagrafe comunale per effetto della Convenzione Nato del 19/06/1951, ratificata con legge 1335/1955.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) del soggetto che detiene o occupa l'immobile;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale)
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) il numero degli occupanti i locali.

g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni.

4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

5. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 30. Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

Art. 31. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 32. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50,00 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve

avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 33. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti avviso di pagamento che specifica per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale.

2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241(F24).

3. Il pagamento degli importi dovuti può essere effettuato in un numero di rate non inferiore a due e non superiore a quattro, stabilito annualmente nella deliberazione di approvazione delle tariffe. La medesima delibera fissa le scadenze di pagamento di ciascuna rata. In assenza di deliberazione tariffaria, la TARES è riscossa in tre rate bimestrali con scadenza 30 novembre, dell'anno di riferimento, 31 gennaio e 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento oppure, in unica soluzione entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di competenza. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, ai sensi del comma 166 , art. 1, L. 296/2006.

4. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la tassa. Resta a carico del medesimo l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.

5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento è notificato, con raccomandata A.R., richiesta formale di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento, con addebito delle spese di spedizione. L'invito a regolarizzare deve contenere anche l'indicazione che in caso di inottemperanza, si provvederà all'emissione dell'avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento con l'applicazione di sanzioni e interessi e spese notifica.

Art. 34. Interessi

1. Gli interessi di mora e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 35. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. In alternativa al rimborso il credito spettante può essere compensato, a scelta del contribuente, con le somme dovute per annualità diverse dello stesso tributo.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 34 a decorrere dalla data dell'indebito versamento.

Art. 36. Importi minimi

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 37. Riscossione coattiva

La riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

Art. 38. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate.

Art. 39. Rateazioni

Su istanza del contribuente, per gravi motivi è possibile rateizzare l'importo fino a otto rate con l'applicazione degli interessi per la dilazione del pagamento. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive il contribuente decade dal beneficio della rateazioni e l'importo è riscuotibile in un'unica soluzione.

TITOLO VII – Disposizioni finali e transitorie

Art. 40. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013 ed è pubblicato nei modi di legge.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU). Resta ferma l'applicazione di tutte le norme legislative e regolamentari per lo svolgimento delle attività di accertamento, riscossione e rimborso afferenti alle annualità pregressi, fatti salvi i termini di prescrizione.

Art. 41. Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti ai fini dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

Art. 42. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 43. Disposizioni transitorie

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini del tributo disciplinato dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto. Le attività economiche sono riclassificate d'ufficio nelle categorie di cui allegato a) del presente regolamento in base a quanto risulta agli atti dell'ufficio tributi.
2. Le agevolazioni previste da disposizioni legislative e regolamentari previgenti e già riconosciute ai contribuenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che risultino compatibili con le disposizioni di quest'ultimo, continuano ad essere applicate senza necessità di nuove istanze o denunce.
3. Per l'anno 2013, le richieste di riduzione o agevolazione di nuova istituzione, se presentate entro il 30 settembre 2013, hanno effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno in corso.
4. La maggiorazione per i servizi indivisibili di cui all'art.26 del presente regolamento è versata secondo le modalità previste dal D.L. 35/2013 con le modifiche apportate in sede di conversione con legge N.64 del 06 giugno 2013.

ALLEGATO A

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

	Attività	Kc coefficiente potenziale produzione parte fissa		Kd coefficiente di produzione kg/m2 anno parte variabile	
		Kc min.	Kc max.	Kd min.	Kd max.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,67	3,28	5,50
2	Cinematografi e teatri	0,30	0,43	2,50	3,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60	4,20	4,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	0,88	6,25	7,21
5	Stabilimenti balneari	0,38	0,64	3,10	5,22
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,51	2,82	4,22
7	Alberghi con ristorante	1,20	1,64	9,85	13,45
8	Alberghi senza ristorante	0,95	1,08	7,76	8,88
9	Case di cura e riposo	1,00	1,25	8,20	10,22
10	Ospedale	1,07	1,29	8,81	10,55
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	1,52	8,78	12,45
12	Banche ed istituti di credito	0,55	0,61	4,50	5,03
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99	1,41	8,15	11,55
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	1,80	9,08	14,78
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	0,83	4,92	6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	1,78	8,90	14,58
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	1,48	8,95	12,12
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	1,03	6,76	8,48
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	1,41	8,95	11,55
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	0,92	3,13	7,53
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	4,50	8,91
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub	5,57	9,63	45,67	78,97
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	7,63	39,78	62,55
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	6,29	32,44	51,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	2,76	16,55	22,67
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	12,60	21,40
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	11,29	58,76	92,56
28	Ipermercati di generi misti	1,56	2,74	12,82	22,45
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,50	6,92	28,70	56,78
30	Discoteche, night-club	1,04	1,91	8,56	15,68

ALLEGATO B

UTENZE DOMESTICHE

INDICI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E VARIABILE DELLA TARIFFA DELL'ALLEGATO 1 DEL D.P.R. 158 DEL 27/04/1999.

Parte fissa		Parte variabile	
N componenti nucleo familiare	Ka coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare	Kb coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare	
		Min	max
1	0,80	0,60	1,00
2	0,94	1,40	1,80
3	1,05	1,80	2,30
4	1,14	2,20	3,00
5	1,23	2,90	3,60
6 o più	1,30	3,40	4,10